

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE
MERCATALE.**



*Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28/04/2021
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 07/06/2021
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 13/06/2022
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 24/04/2024 (in vigore dal 1° gennaio 2025)*

Sommario

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	4
Articolo 1 – Disposizioni comuni.....	4
Articolo 2 - Classificazione del Comune.....	4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	5
Articolo 3 - Disposizioni di carattere generale.....	5
Articolo 4 - Funzionario Responsabile	5
Articolo 5 - Tipologia degli impianti pubblicitari	5
Articolo 6 – Autorizzazioni	5
Articolo 7 - Anticipata rimozione	6
Articolo 8 - Divieti e limitazioni.....	6
Articolo 9 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	7
Articolo 10 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	7
Articolo 11 – Presupposto del canone	8
Articolo 12 - Soggetto passivo.....	8
Articolo 13 - Modalità di applicazione del canone	8
Articolo 14 – Definizione di insegna d’esercizio	9
Articolo 15 - Criteri per la determinazione del canone	9
Articolo 16 – Dichiarazione.....	10
Articolo 17 - Pagamento del canone.....	10
Articolo 18 – Rimborsi e compensazione.....	11
Articolo 19 - Maggiorazioni - Indennità – Sanzioni.....	11
Articolo 20 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	12
Articolo 21 - Mezzi pubblicitari vari.....	13
Articolo 22 – Riduzioni	13
Articolo 23 - Esenzioni	13
CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -	14
Articolo 24 - Tipologia degli impianti delle affissioni	15
Articolo 25 - Servizio delle pubbliche affissioni.....	15
Articolo 26 - Impianti privati per affissioni dirette	15
Articolo 27 - Modalità delle pubbliche affissioni	15
Articolo 28 - Canone sulle pubbliche affissioni.....	17
Articolo 29 – Materiale pubblicitario abusivo.....	18
Articolo 30 - Riduzione del canone	18
Articolo 31 - Esenzione dal canone.....	18
Articolo 32 - Pagamento del canone.....	19
Articolo 33 - Norme di rinvio	19
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	19
Articolo 34 – Disposizioni generali.....	19
Articolo 35 - Funzionario Responsabile	20
Articolo 36 - Tipologie di occupazioni	20
Articolo 37 - Occupazioni abusive	21
Articolo 38 - Domanda di occupazione	22
Articolo 39 - Rilascio e contenuto dell’atto di concessione e/o Autorizzazione.....	24
Articolo 40 - Obblighi del concessionario.....	26

Articolo 41 - Durata dell'occupazione	28
Articolo 42 - Titolarità della concessione o autorizzazione	28
Articolo 43 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....	29
Articolo 44 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione.....	30
Articolo 45 - Rinnovo e disdetta della concessione o autorizzazione.....	30
Articolo 46 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	31
Articolo 47 - Classificazione delle strade.....	31
Articolo 48 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	32
Articolo 49 - Modalità di applicazione del canone	32
Articolo 50 - Passi carrabili	33
Articolo 51 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione.....	34
Articolo 52 - Soggetto passivo.....	34
Articolo 53 - Agevolazioni	34
Articolo 54 - Esenzioni	35
Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti	36
Articolo 56 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee	36
Articolo 57 - Accertamento e riscossione coattiva	37
Articolo 58 - Rimborsi	37
Articolo 59 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni	37
Articolo 60 - Attività di recupero.....	38
CAPO V – CANONE MERCATALE	38
Articolo 61 – Disposizioni generali.....	38
Articolo 62 - Funzionario Responsabile	40
Articolo 63 - Domanda di occupazione	40
Articolo 64 - Criteri per la determinazione del canone	40
Articolo 65 - Classificazione delle strade.....	40
Articolo 66 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	40
Articolo 67 - Occupazioni abusive	41
Articolo 68 - Soggetto passivo.....	41
Articolo 69 - Versamento del canone	41
Articolo 70 - Accertamento e riscossione coattiva	41
Articolo 71 - Rimborsi	41
Articolo 72 - Indennità - Maggiorazioni – Sanzioni.....	42
Articolo 73 - Attività di recupero.....	42
Articolo 74 - Entrata in vigore	42
Allegato 1: Elenco Strade.....	43

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 89 del 17/03/2003 e s.m.i
5. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornaliere:
 - a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un **atto di concessione**, aventi comunque durata non inferiore all'anno così come disciplinato all'art. 40 del presente regolamento, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno;
 - c) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
 - d) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - e) le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al successivo art. 15 comma 1, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - f) Per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione è stabilita in giorni 30.

Articolo 2 - Classificazione del Comune

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 828 L. 160/2019, il Comune di Pescara (PE) rientra, sulla base dei dati pubblicati dall'I.S.T.A.T. in relazione alla popolazione residente al 31 dicembre 2020, nella fascia oltre 100.000 abitanti.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 3 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 4 - Funzionario Responsabile

1. Al dirigente preposto sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 5 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Articolo 6 – Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva **autorizzazione/concessione** dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si fa rinvio al Piano generale degli impianti pubblicitari, approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n° 89 del 17/03/2003 e s.m.i.
3. Su ogni mezzo pubblicitario, ad eccezione delle insegne di esercizio, targhe e vetrofanie, deve essere apposta, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica di modeste dimensioni ed in posizione facilmente leggibile, sulla quale vanno incisi i seguenti dati di riconoscimento:
 - a. L'intestazione "Comune di Pescara";
 - b. Il nome del soggetto titolare dell'autorizzazione/concessione;
 - c. Il numero dell'atto (numero repertorio e anno di rilascio);
 - d. Numero impianto pubblicitario;

- e. Nome della via e numero civico (per gli impianti stradali, ove individuabile, il progressivo chilometrico);
- f. Data di scadenza.

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

4. La targhetta deve essere sostituita ad ogni rinnovo ed ogni volta che interviene la variazione di anche uno solo dei dati in essa contenuti.

Articolo 7 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione/concessione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 8 - Divieti e limitazioni

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando un coefficiente moltiplicatore sulla tariffa base, in relazione ai seguenti criteri:
 - a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;
 - b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1 mq e 5 mq.
 - c) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5 mq. e 8 mq.;
 - d) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 mq.
2. Per la pubblicità sonora effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili da posto fisso ed indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, il canone è dovuto per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione. Nel Comune di Pescara è consentita la pubblicità fonica, con apparecchi fissi, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30. La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata dal sindaco del comune, ai sensi dell'art. 59 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 s.m.i. E' vietata la pubblicità fonica con apparecchi ambulanti, il divieto non si applica per la propaganda elettorale per il tempo della relativa campagna (art. 59 DPR 495/92), con le modificazioni introdotte dal DPR 16 settembre n. 610 e s.m.i.
3. E' vietata l'effettuazione della pubblicità sulle aree utilizzate a verde pubblico. In deroga a tale divieto possono essere stipulati contratti per la sistemazione e conservazione gratuita di aree a verde pubblico, con la facoltà di reclamizzare le relative sponsorizzazioni per le quali è dovuto, in ogni caso il canone. La superficie riservata a tali sponsorizzazioni, nonché la localizzazione della cartellonistica sarà regolamentata negli accordi salvaguardando l'arredo urbano.

4. Nelle edicole, la pubblicità di quotidiani, periodici o altro, è ammessa:
 - a) sui chioschi, esclusivamente in aderenza alle pareti interne od esterne, con divieto di installazione sulle sommità o in sopraelevazione agli stessi;
 - b) sui negozi, unicamente nelle vetrine o porte d'ingresso con l'esclusione dei prospetti degli edifici.
5. Sono vietate e quindi da considerare abusive ed in contrasto con le norme del presente Regolamento tutte le insegne luminose e non con le scritte capovolte o coperte. L'Amministrazione provvederà con atto scritto a notificare la irregolarità dello stato di fatto. Trascorsi trenta giorni dalla notifica del provvedimento ed in caso di inerzia dell'utente, l'Amministrazione provvederà alla rimozione dell'insegna abusiva od irregolare a cura e spese dell'utente e/o proprietario dell'immobile.
6. E' vietata l'esposizione temporanea di cartelli o plance, anche se usati per l'affissione di manifesti, sia del tipo autoportante che collocati a ridosso od avvolti alle paline semaforiche, ai segnati stradali, alle piante, ai pali della pubblica illuminazione e ad altri supporti destinati a scopi diversi. E' altresì vietata l'installazione, di striscioni, cartelli od altro, reclamizzanti in via provvisoria promozioni commerciali, manifestazioni o spettacoli vari, quando vengono collocati su cancellate o recinzioni di edifici sia pubblici che privati.

E' fatta eccezione per la pubblicità dei circhi e dei luna park, nel rispetto delle prescrizioni date di volta in volta dagli uffici competenti.

Articolo 9 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 10 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o in assenza della dichiarazione di cui al successivo articolo 15 comma 1, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni non eseguite dal Comune o dal soggetto gestore del servizio.
2. Ai fini dell'applicazione del canone, vedasi il successivo articolo 18 comma 3, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Articolo 11 - Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Fermo restando il disposto del comma 818, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
3. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Articolo 12 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza o dispone del mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 13 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato, oltre il primo, **al metro quadrato superiore**. Non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse (minimo un metro quadrato per ogni faccia).
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 14 – Definizione di insegna d’esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano “insegne d’esercizio” le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un’industria, attività di commercio, arte o professione che contengano il nome dell’esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, ad eccezione dell’indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l’immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l’attività cui si riferiscono.

Articolo 15 - Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa annua e della tariffa giornaliera di cui all’articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade (Zona Normale e Zona Speciale);
 - b) superficie del mezzo pubblicitario;
 - c) modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e/o luminosa;
 - d) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - e) valore economico dell’area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull’arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell’area stessa.
 - f) valore economico della zona e dell’attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione.

L’assegnazione dei coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale ed entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogati di anno in anno.

Le tariffe per le esposizioni pubblicitarie poste in essere, visibili o percepibili dalle strade, vie o piazze rientranti nell’elenco di cui **all’allegato 1)** del presente Regolamento, sono classificate in “categoria speciale” mentre tutte le restanti strade vie o piazze sono classificate in “categoria normale”.

3. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla tariffa base, alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore, in relazione ai seguenti criteri:
 - a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;
 - b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1 mq e 5 mq.
 - c) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5 mq. e 8 mq.;

- d) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 mq.

Articolo 16 – Dichiarazione

1. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)
2. Il modello di dichiarazione, predisposto dal Comune o dal soggetto che gestisce il canone, deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Pubblicità e Affissioni, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente o il soggetto che gestisce il canone, procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Articolo 17 - Pagamento del canone

1. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Inoltre, tutti i pagamenti relativi ai canoni di qui al presente Regolamento, devono essere effettuati dai titolari delle Concessioni/Autorizzazioni e non da altri soggetti.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
3. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
5. Per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 31 gennaio, 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
6. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 18 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate su richiesta scritta del contribuente. Il funzionario responsabile comunica in tempo utile l'eventuale l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali.

Articolo 19 - Maggiorazioni - Indennità – Sanzioni

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una penale del 3,75 %-. Oltre il trentesimo giorno si applica una penale del 30%.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, si applica ai sensi dell'art. 821 comma g della Legge 160/2019 un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento (per quanto previsto dall'art. 1, comma 821, lett. g), della legge n. 160 del 2019)
 3. a Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, ai sensi dell'art. 821 comma h della Legge 160/2019, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al doppio del canone evaso, fermo restando quelle stabilite dall'art. 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 - 3.b La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente comma si applica anche nel caso in cui la diffusione dei messaggi pubblicitari siano difformi dall'atto di concessione/autorizzazione.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
5. Le maggiorazioni ed indennità di cui ai precedenti commi fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.
7. Per tutte le altre violazioni del presente Regolamento, si applica una sanzione amministrativa da un minimo di €25,00 ad un massimo di €500,00 ai sensi del D.Lgs 15/08/2000 n. 267.
8. Il concessionario è tenuto ad esibire a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza ed al personale dei competenti uffici comunali l'atto di concessione, con allegata la planimetria approvata. La mancata presentazione del titolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 27 comma 11 del C.d.s.

Articolo 20 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone dovuto è stabilito, applicando la tariffa base al coefficiente moltiplicatore in relazione ai seguenti criteri:
 - e) Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;
 - f) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1 mq e 5 mq.
 - g) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5 mq. e 8 mq.;
 - h) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 mq.

La pubblicità è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.

2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. La pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui su veicoli pubblicitari appositamente immatricolati a tale destinazione d'uso ai sensi dell'art. 54 del Codice della Strada, in quanto itinerante, compresi i cosiddetti camion vela non è soggetta ad autorizzazione. La sosta dei veicoli su cui è apposta la pubblicità è consentita per la durata complessiva giornaliera di tre ore nella fascia 08:00/20:00. Dopo tale periodo i veicoli sono considerati statici. La durata della sosta dovrà essere evidenziata con l'esposizione del disco orario al fine di facilitare l'accertamento da parte degli organi territoriali competenti. Trascorso il tempo massimo di sosta il veicolo pubblicitario verrà assimilato ad un impianto fisso e quindi soggetto a presentazione della dichiarazione di inizio pubblicità ed all'autorizzazione comunale. In mancanza di quest'ultima, saranno applicate le sanzioni stabilite dagli art. 23 e 25 del codice della strada e dal suindicato art. 18. La sosta del veicolo pubblicitario dovrà avvenire ad una congrua distanza dagli impianti permanenti ed in ogni caso in modo da non impedirne la visibilità.
- 3 bis. E' consentita la sosta dei veicoli cosiddetti "camion vela" sui quali è apposta la pubblicità nel periodo ricompreso tra le ore 20,00 e le ore 08,00 del giorno successivo. Tale deroga è ammessa con l'eccezione della sosta nelle seguenti strade e aree: Viale Primovere - Piazza Le Laudi - Viale della Pineta - Via D'Avalos - Viale Marconi - Via Gabriele D'Annunzio - Viale Pindaro - Via De Gasperi - Via Ferrari - Via Michelangelo - Viale Bovio - Via Nazionale Adriatica Nord - Viale della Riviera - Viale Kennedy - Quadrilatero compreso tra Via Muzii, Viale della Riviera, Via Paolucci e Corso Vittorio Emanuele - Lungomare Matteotti - Lungomare Papa Giovanni XXIII - Via del Circuito - Via del Santuario.
4. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
5. E' altresì consentita la sosta dei c.d. "camion vela" nel giorno antecedente e in quello di apertura di nuove attività commerciali nelle aree limitrofe all'esercizio stesso, previa comunicazione al Comando di Polizia Locale.

Articolo 21 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone nella misura stabilita dalla Giunta Comunale.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone nella misura stabilita dalla Giunta Comunale.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito. Nel Comune di Pescara non è consentito effettuare pubblicità mediante lancio e distribuzione a mano di manifestini o altro.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, il canone è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione nella misura stabilita dalla Giunta Comunale.

Articolo 22 - Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50%:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - d) Al fine di promuovere ed incentivare l'installazione di impianti di nuova generazione (Led, ledwall, schermi digitali) sui fronti ciechi dei palazzi o in elevazione, il canone unico è ridotto al 50% della tariffa per la parte eccedente i 18 mq".
2. I comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro Ente senza scopo di lucro al fine di ottenere la suddetta riduzione deve presentare copia dell'atto costitutivo o dello statuto o altra idonea documentazione, da cui risulti la propria natura giuridica. Idonea documentazione deve essere presentata anche in caso di patrocinio o partecipazione di Enti Territoriali. In assenza della documentazione richiesta potrà essere presentata apposita autocertificazione.

Articolo 23 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Articolo 24 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 89 del 17/03/2003 e S.M.I-
3. La superficie da destinare alle affissioni è pari a 5.892,00 mq sono così suddivise:
 - a) di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari a mq. 736,50 corrispondente al 12,50% della superficie disponibile:
 - b) La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari mq 3.299,52 corrispondente al 56% della superficie disponibile.
 - c) La superficie degli impianti da destinare alle affissioni funebri è pari mq 176,60 corrispondente al 3% della superficie disponibile.
 - d) La superficie degli impianti da destinare alle affissioni dirette è pari a 1.649,76 corrispondente al 28% della superficie disponibile.
4. Il Comune si riserva la facoltà di disporre lo spostamento degli impianti affissionali, qualora si determinino situazioni di forza maggiore o imprevedibili e dichiarate pubbliche esigenze.
5. Chiunque per lavori od altre cause effettui rimozioni o spostamenti di impianti affissionali assumerà a proprio totale carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi ed alla loro messa a dimora nelle posizioni originarie o di quelle indicate dagli uffici comunali competenti.

Articolo 25 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Pescara costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 26 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta Comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare così come previsto dal vigente Piano Generale Impianti, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 27 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del canone dovuto. La richiesta di annullamento dovrà pervenire almeno entro il giorno precedente a quello previsto per l'inizio dell'affissione. Il materiale relativo alle commissioni annullate, sarà conservato per 20 giorni a decorrere da quello in cui ha avuto luogo la riscossione del diritto, a disposizione dell'interessato. Decorso tale termine il materiale può essere conferito alla raccolta differenziata.
8. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, per ciascuna commissione. E' tuttavia previsto un importo minimo, per ciascuna commissione, la cui misura è approvata dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
10. Le commissioni affissionistiche, da eseguire con urgenza nello stesso giorno, saranno accettate fino a due ore precedenti l'orario ordinario di chiusura antimeridiano o pomeridiano (se effettuato) dall'ufficio, sempre che preavvisate con almeno un'ora di anticipo, in modo da poter disporre del personale necessario. Le commissioni da eseguire nel giorno seguente o in quelli successivi, escluso il festivo, saranno accettate fino ad un'ora precedente a quello di chiusura dell'ufficio. I manifesti del Comune, di altre Autorità e Pubbliche Amministrazioni saranno ritirati fino all'ora di chiusura dell'ufficio, salvo protrazione della stessa per i casi di estrema urgenza, in ogni caso preceduti da opportuno preavviso.
11. Gli annunci mortuari relativi a decessi avutisi nella giornata festiva, possono essere affissi direttamente durante la giornata festiva dalle agenzie funebri o altri interessati negli "appositi spazi riservati" a tale tipo di manifesti. In tal caso, detti soggetti dovranno provvedere nel primo giorno feriale successivo a denunciare l'avvenuta

affissione dei manifesti al “servizio comunale affissioni” provvedendo al pagamento del canone dovuto con esclusione della maggiorazione prevista dal suindicato art.9.

12. E' facoltà dell'ufficio competente rifiutare l'affissione o l'installazione di materiale pubblicitario il cui contenuto sia contrario alla pubblica decenza ovvero si presenti come licenzioso o possa integrare l'ipotesi di reato.
13. In tal caso l'ufficio, entro 5 giorni, dal ricevimento della richiesta, darà comunicazione motivata al richiedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di diniego nel termine di 30 giorni, potrà proporre ricorso in via gerarchica al Sindaco. Il materiale sequestrato tramite gli organi di Polizia Municipale resterà in custodia per un periodo massimo di 30 giorni, decorso il quale si procederà a norma dell'art. 26, comma 7.
14. Gli eventuali reclami inerenti allo svolgimento del servizio, devono essere presentati per iscritto al Comune od al Concessionario nel giorno stesso in cui si rilevano le presunte irregolarità, per dar modo all'ufficio di effettuare necessari accertamenti.
15. Non si tiene conto di rilievi presentati dopo la scadenza dell'affissione o della pubblicità.
16. Il Comune od il Concessionario, ha l'obbligo di dare motivata risposta al reclamante entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.
17. Senza corrispondere alcun compenso o indennizzo, vi è sempre la facoltà di utilizzare per il servizio delle pubbliche affissioni gli steccati ed i recinti di ogni genere a qualsiasi uso destinati, ancorché a carattere provvisorio, insistenti o prospicienti al suolo pubblico o su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio.
18. Nel periodo temporale per il quale è stato corrisposto il Canone sulle pubbliche affissioni, il Comune, oltre a quanto stabilito nel presente regolamento, non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati da terzi ai manifesti già affissi.
19. Relativamente alla esposizione di affissioni riguardanti gli “spettacoli viaggianti” si dispone, a carico degli interessati, la prestazione di una cauzione pari euro 1.032,91, a garanzia di eventuali violazioni del presente regolamento da versarsi anticipatamente nelle casse del servizio comunale affissioni che ne rilascerà ricevuta e sarà restituita al termine della esposizione, se risultata conforme. In difetto, il servizio affissioni comunale avrà diritto di rilevarsi per la relativa competenza tributaria scoperta.
20. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 28 - Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni.
2. La tariffa standard è la base attraverso la quale, tramite l'uso dei coefficienti moltiplicatori, si determinano le tariffe annue, l'assegnazione dei coefficienti moltiplicatori è deliberata dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.
4. Per le sole affissioni di annunci mortuari l'esposizione è pari a 5 giorni.
5. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:

- a) per richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli;
- b) per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli;
- c) per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli;
- d) per richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati nell'elenco degli impianti adibiti al servizio fino ad un massimo del 60% della superficie disponibile.

Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b), c), d) sono stabilite con deliberazione dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Articolo 29 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni per le quali sono state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
3. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni previste dall'articolo 19 del presente regolamento.
4. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, come previsto dall'articolo 9 comma 3 del presente regolamento, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto è stabilito secondo i criteri della successiva tabella:

Tipo Manifesto	Costo rimozione a Manifesto
35x50	€ 5,00
70x100	€ 5,00
100x140 e 140x100	€10,00
140x200 e 200x140	€ 20,00
600x300	€120,00

Articolo 30 - Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sulle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale e che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.

Articolo 31 - Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti e simili riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
2. Per i manifesti di cui alla lettera e), il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione è obbligatoria.
 3. Per l'affissione gratuita di manifesti di cui alla lettera f), il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dell'autorità competente.

Articolo 32 - Pagamento del canone

1. Il versamento del canone sulle pubbliche affissioni è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Tutti i pagamenti relativi ai canoni di cui al presente Regolamento, devono essere effettuati dai titolari delle Concessioni/Autorizzazioni e non da altri soggetti.

Articolo 33 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 34 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di questo Ente, comprese le aree destinati ai mercati anche attrezzati, spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituiti nei modi di legge. Sono equiparate a tali aree, i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Sono disciplinate altresì, le modalità per la richiesta, il rinnovo, la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni sia permanente che temporanea, la misura del canone, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti,

individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 35 - Funzionario Responsabile

1. Al dirigente preposto sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. E' in facoltà del dirigente, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa;
3. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 36 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) **sono annuali o permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa**, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) **Occupazioni di aree destinate a parcheggio**. Per le occupazioni permanenti delle aree vincolate a parcheggi di residenti la superficie di riferimento del canone è quella risultante dal provvedimento di concessione relativo al singolo posto assegnato. Per le aree vincolate a servizio pubblico di parcheggio concesse in gestione a terzi, la superficie di riferimento del canone è quella complessivamente destinata al medesimo pubblico servizio o comunque quella risultante dal provvedimento di concessione.
 - c) **Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti**. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno rilevanza autonoma le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti e i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
2. **Sono giornaliere o temporanee le occupazioni**, anche se continuative, di durata inferiore all'anno:
 - a) **Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo in genere**. Per la determinazione del canone valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione;
 - b) **Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia**. Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quella maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere;
 - c) **Conclusivamente**. In ogni caso le frazioni inferiori al metro quadrato vengono arrotondate al metro quadrato superiore. Resta inteso che in caso di più occupazioni, anche della stessa natura di misura inferiore al metro quadrato, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dovuta di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della

minima figura piana che contiene la protezione al suolo della copertura medesima. In caso di copertura con tende, ombrelloni o simili di spazi già occupati con manufatti, la superficie delle sporgenze a commisurata separatamente rispetto all'area sottostante. La superficie eccedente i 1000 metri quadrati sia per le occupazioni permanenti che temporanee, e calcolata in ragione del 10 per cento.

3. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 37 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive.
2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a) le occupazioni realizzate in misura superiore alla superficie assegnata con l'atto di concessione o autorizzazione;
 - b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima;
 - c) le occupazioni d'urgenza nel caso in cui non vengano individuate le condizioni di necessità e/o emergenza;
 - d) le occupazioni realizzate prima del rilascio del provvedimento in quanto la mera presentazione dell'istanza non costituisce autorizzazione.
3. In tutti i casi di occupazione abusiva, di spazi ed aree pubbliche di cui all'art.19, deve risultare da apposito verbale di constatazione redatto da Pubblico Ufficiale o, da atto di accertamento da parte del Concessionario in caso di affidamento a terzi del servizio di accertamento e riscossione del Canone.
4. Il verbale di constatazione deve essere trasmesso ai competenti uffici amministrativi, da origine all'avvio del procedimento amministrativo per la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici. Qualora decorsi i termini dell'avvio del procedimento, l'occupante non abbia provveduto ad inoltrare richiesta di autorizzazione e/o non abbia provveduto alla rimozione dell'occupazione abusiva, si provvede ad emettere l'**Ordinanza per l'immediato ripristino dello stato dei luoghi e, in caso di occupazione a fine di commercio (art.20 CdS), ai sensi dell'art.3 comma 16, 17 e 18, della L. n. 94 del 15/07/2009, anche per la chiusura dell'esercizio commerciale fino al pieno adempimento dell'ordine e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni oltre il pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia.**
5. In caso di ottemperanza all'ordine di rimozione entro i termini rispettivamente stabiliti, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore.
6. Qualora il materiale sottoposto a sequestro non possa essere affidato in custodia al legittimo proprietario, il Comune provvede d'ufficio a depositarlo in locali od aree idonee, con addebito al trasgressore di tutte le spese sostenute per la custodia ed il magazzinaggio. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
7. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

8. IL pagamento della sanzione amministrativa alla Polizia municipale per violazione al Codice della strada, non esclude i procedimenti di cui ai precedenti commi 4-5-6-7 del presente articolo.
9. Ai fini dell'applicazione del canone, maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 58 si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 38 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, oppure aree soggette a servitù di pubblico passaggio, nonché spazi sovrastanti o sottostanti tali aree, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare apposita istanza su moduli scaricabili dal sito internet, al competente Ufficio dell'ente, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. Il rilascio di atti di concessione avviene a fronte di occupazioni permanenti che, comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile (Chioschi - edicole - insegne pubblicitarie - impianti pubblicitari - tende e similari - gazebo - percotende che presentano carattere durevole nel tempo - passi carrabili), per loro intrinseca natura sono di carattere tendenzialmente stabile e interessati da procedure edilizie.
3. IL rilascio di autorizzazioni avviene per le occupazioni temporanee che, comportanti o meno resistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, (sedie- tavoli- arredi - ombreggi - espositori - spettacoli viaggianti - cantieri e similari di carattere non durevole), per loro intrinseca natura sono di carattere non stabile.
4. IL periodo di validità delle Autorizzazioni e delle Concessioni può essere variato dal Dirigente del Settore competente in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.
5. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, l'istanza deve pervenire almeno 15 gg. prima dell'inizio dell'occupazione temporanea e almeno 30 gg. prima dell'inizio dell'occupazione permanente, per consentire la relativa istruttoria e l'eventuale acquisizione di pareri e/o nulla osta di altri settori competenti.
6. Fatte salve eventuali richieste di integrazioni documentali interruttrive dei termini procedurali ai sensi della Legge n.241/90 s.m.i., i termini per la conclusione del procedimento di cui al precedente articolo sono stabiliti come di seguito:
 - a) gg 30 dalla presentazione dell'istanza in caso di interventi che non ricadono su aree con vincolo paesaggistico.
 - b) gg 60 dalla presentazione dell'istanza nel caso in cui è necessario l'esame da parte della Soprintendenza.
7. Per le istanze pervenute in ritardo rispetto alla tempistica necessaria per l'istruttoria di cui al punto 5) si procederà comunque all'attivazione di tutte le fasi del procedimento di cui al successivo art. 3), ma eventuali dinieghi e/o ritardi sulla decorrenza dell'occupazione saranno imputabili esclusivamente al richiedente per il mancato rispetto di quanto stabilito al precedente comma.
8. Saranno considerate invece improcedibili le istanze pervenute successivamente alla data richiesta per l'occupazione, fatte salve le richieste a sanatoria per occupazioni di urgenza previste al successivo comma 14.
9. Qualora la richiesta rappresenti una reiterazione pura e semplice per la stessa durata, periodo e modalità tecniche della precedente autorizzazione/concessione e ciò

sia evidenziato da un'autocertificazione attestante la totale conformità dell'occupazione a quella precedentemente autorizzata, l'amministrazione, sempre che non si siano verificate variazioni nella disciplina di utilizzo del suolo pubblico e non ostino ragioni di pubblico interesse, rilascia nuova autorizzazione/concessione senza la necessità di richiesta pareri e ulteriori documenti, fatta salva la verifica della regolarità contabile e di eventuali interventi di riqualificazione delle aree interessate.

10. La domanda, redatta sulla modulistica predisposta dal competente Settore secondo le forme previste dalla legge e corredata dell'eventuale ricevuta di versamento a titolo di diritti di istruttoria che l'ufficio competente può stabilire, deve contenere i seguenti elementi:

- generalità, residenza anagrafica - codice fiscale del richiedente - indirizzo pec obbligatorio per le imprese - indirizzo mail; se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del codice civile, dovrà essere indicata la denominazione, la sede sociale ed il codice fiscale e/o partita I.V.A. nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante e indirizzo di recapito, se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede;
- nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail; individuazione dell'area oggetto dell'occupazione corredata di apposita planimetria in scala con **chiara indicazione numerica delle strutture/arredi nel rispetto del regolamento di Polizia Urbana;**
- l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
- la misura della superficie dell'area espressa in metri quadrati o metri lineari di cui si richiede la concessione o autorizzazione;
- per qualsiasi impianto pubblicitario di cui si richiede la concessione, la misura dello spazio che sarà utilizzato ai fini pubblicitari espresso in metri quadrati, specificando l'eventuale utilizzo di una o più facce.
- l'indicazione dell'attività per la quale viene richiesta l'occupazione;
- l'impegno a comunicare all'ufficio concedente eventuali modifiche da apportare in corso d'opera;
- l'impegno a comunicare le variazioni di indirizzo/domicilio.
- la durata dell'occupazione (data inizio occupazione e data fine occupazione) espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore (massimo 9 ore per tutte le attività, ad esclusione dei traslochi e dei piccoli lavori di manutenzione 6 ore) le stesse si considerano giornaliera;
- il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
- quant'altro esplicitamente richiesto nella modulistica predisposta dagli uffici competenti, in base alla tipologia di occupazione.

11. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

12. La Comunicazione scritta all'Amministrazione con apposito modulo prestampato, è necessaria per le occupazioni di durata massima 6 ore, ripetibili per sole due giornate consecutive, **ESCLUSIVAMENTE:**

- per la effettuazione di traslochi che impieghino scale appoggiate e fabbricati, montacarichi e comunque utilizzino il marciapiede come deposito delle masserizie prima del relativo trasporto;
 - per l'occupazione temporanea che riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture effettuate con ponti e/o steccati;
13. E' escluso l'utilizzo della succitata modulistica per tutte le altre tipologie di occupazione che dovranno essere richieste con le apposite istanze.
14. Non necessita la comunicazione scritta all'Amministrazione, per occupazione occasionale di durata non superiore a 60 minuti e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci.
15. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
16. In casi di comprovata necessità e/o emergenza certificate da interventi da parte della Polizia Municipale, Vigili del Fuoco, Servizio Pubblica incolumità del Comune, ASL e/o da perizia giurata di un tecnico abilitato, l'occupazione può essere effettuata prima di aver ottenuto il titolo autorizzativo; in tal caso l'Autorizzazione viene rilasciata a sanatoria, a condizione che l'occupante:
- dia immediata comunicazione scritta via mail, entro il primo giorno successivo non festivo al Settore di Polizia Municipale competente, che provvederà ad accertare l'esistenza delle condizioni di necessità e/o emergenza rilasciando apposito verbale con le eventuali prescrizioni a cui l'occupante dovrà attenersi;
 - adotti le misure di sicurezza in materia di circolazione stradale previste dall'art. 29 e ss. del D.P.R. n. 495 del 16 /12/199 2 e s.m. e i.;
 - presenti la domanda per il rilascio dell'autorizzazione a sanatoria, corredata della documentazione comprovante l'occupazione d'urgenza, entro cinque giorni dalla data di avvenuta occupazione.
17. Nel caso in cui non vengano individuate le condizioni di necessità e/o emergenza, l'occupazione sarà considerata abusiva.

Articolo 39 - Rilascio e contenuto dell'atto di concessione e/o Autorizzazione

1. Il rilascio del provvedimento di concessione, costituente titolo per l'occupazione è subordinato all'attivazione, sviluppo e conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Il responsabile del procedimento, ricevuta l'istanza, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi necessari ad identificare l'occupazione suolo pubblico o in quelli relativi a l'identificazione de richiedente, il responsabile procede ad apposita richiesta di integrazioni mediante qualsiasi mezzo idoneo a documentarlo. La richiesta di integrazione e/o regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
3. L'integrazione e/o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente a pena di archiviazione della stessa entro i termini stabiliti nella richiesta di cui al precedente punto 2).
4. Per la concessione di suolo pubblico dovranno essere valutati gli aspetti del decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni che riguardano aree di pregio ambientale (piazze storiche, spazi aulici, parchi, aree riqualficate, ecc..)

5. Il Responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità dell'istanza, provvede immediatamente, qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario, ad inoltrarla agli uffici competenti dell'amministrazione (polizia municipale - mobilità - verde pubblico - manutenzione ecc.) per l'acquisizione dei pareri volti a ottenere specifiche ulteriori prescrizioni.
6. Ai sensi dell'art. 16 della Legge 241/90 e ss.mm.il., in caso di decorrenza del termine di 20 giorni senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, si procede nell'iter amministrativo, indipendentemente dall'espressione del parere .L'istruttoria e la richiesta di pareri varia in funzione della tipologia di occupazione temporanea e/o permanente e dell'interazione con eventuali procedimenti di natura edilizia necessari alla realizzazione della struttura con la quale si intendono occupare le aree di cui all'art. 1.
7. L'organo competente, dopo aver esperito l'istruttoria prevista per ogni specifica tipologia di concessione o autorizzazione, sulla base delle risultanze positive della stessa, provvede al rilascio della concessione o autorizzazione acquisendo, preventivamente, la documentazione appresso indicata:
 - a) ricevuta di versamento dell'importo del canone dovuto;
 - b) eventuale ricevuta del deposito cauzionale a copertura e garanzia del pagamento del canone e delle spese di ripristino dei luoghi. IL deposito cauzionale può essere sostituito da adeguata garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa.
8. L'importo della cauzione eventualmente richiesta sarà determinato, giusta disposizione dirigenziale, in relazione alle dimensioni, alla natura, all'importanza e qualità dell'occupazione, alle caratteristiche tecniche delle opere da eseguire, alla durata dell'autorizzazione/concessione e alla presumibile entità dei danni che potrebbero verificarsi. Essa sarà restituita alla fine dell'occupazione, previa verifica della regolare esecuzione dell'occupazione stessa e dell'inesistenza di danni.
9. L'atto di concessione/autorizzazione, che costituisce titolo legittimante l'occupazione dell'area pubblica, deve contenere:
 - c) gli elementi previsti al precedente art. 37, comma 2;
 - d) il criterio di determinazione e l'ammontare del canone dovuto
 - e) per gli impianti pubblicitari, il totale dello spazio pubblicitario richiesto;
 - f) le condizioni cui la concessione è subordinata.
10. L'atto di concessione per occupazione permanente è soggetto a registrazione da effettuarsi nei termini di legge presso l'Ufficio Territoriale competente dell'Agenzia delle Entrate, secondo le disposizioni normative previste dal D.P.R. n. 131/1986 e ss. mm. e il.
11. Per il rilascio di autorizzazioni e concessioni di aree e zone urbane di pregio deliberate dalla Giunta Comunale, si procederà alla specifica istruttoria in esse indicata, in ragione della loro centralità, del rilievo sociale ed economico e del fatto che sono state o saranno interessate da ingenti investimenti.
12. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio della concessione/autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti definitivi o per obbligazioni non assolte derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative.
13. Non si considera moroso chi aderisce ad un piano di rateazione e provvede al versamento delle rate concordate nell'osservanza del piano stabilito. In caso di diniego al rilascio della concessione/autorizzazione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.
14. IL responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo:
 - sottoponendolo alla firma del dirigente di Settore;
 - trasmettendolo agli uffici preposti alla riscossione del canone;

- comunicando all'interessato, con qualsiasi mezzo idoneo, la definizione del procedimento con l'invito al ritiro del provvedimento autorizzativo previo pagamento del dovuto canone.
15. Eventuali ritardi nel ricevimento delle comunicazioni per disguidi postali, compiute giacenze, errati indirizzi di posta elettronica, residenza/domicilio indicati nelle istanze, non sono imputabili al responsabile del procedimento.
 16. Qualora la comunicazione di chiusura del procedimento non dovesse pervenire almeno 3 giorni prima della decorrenza dell'occupazione richiesta, **è obbligo del richiedente** verificare lo stato della pratica. **Nessuna tipologia di occupazione può avere inizio senza essere in possesso del relativo provvedimento autorizzativo.**
 17. Le concessioni e/o autorizzazioni devono essere ritirate prima dell'inizio dell'occupazione. Esse sono efficaci e le relative occupazioni consentite, solo dalla data del ritiro delle stesse da parte del richiedente. **L'omesso ritiro, senza giustificata motivazione che deve pervenire per iscritto**, comporta la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00 ai sensi dell'Art. 7/bis D.Lgs. 267/2000 (articolo introdotto dall'articolo 16 legge n. 3 del 2003), oltre all'archiviazione della pratica senza diritto di rimborso delle spese sostenute e il sopralluogo di verifica per eventuali occupazioni abusive. La presentazione dell'istanza non equivale al titolo autorizzativo e le occupazioni iniziate senza il ritiro dello stesso, sono occupazioni abusive.
 18. Il provvedimento di diniego/improcedibilità dell'istanza di occupazione spazi ed aree pubbliche deve contenere le ragioni di fatto e di diritto per le quali è stata negata l'autorizzazione o la concessione. Qualora la motivazione che ha dato origine al diniego/improcedibilità e la morosità, l'interessato può richiedere la riapertura del procedimento se provvede tempestivamente a dimostrare l'avvenuta regolarizzazione contabile.

Articolo 40 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazione vengono accordate:
 - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b) con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
 - c) con la facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni;
 - d) divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Il titolare della concessione si obbliga all'atto della stipula a corrispondere il versamento del canone per il primo anno di occupazione dell'intera superficie pubblicitaria concessa.
3. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di sub-ingresso.
4. Resta a carico del Concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione /autorizzazione, ritenendo esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità.
5. Al termine della concessione/autorizzazione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in ripristino nei termini che fisserà l'Ufficio competente, e in modo da non danneggiare le opere esistenti ovvero prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione Comunale per ogni eventuale modifica delle opere già in atto, restando inteso che le conseguenti spese, saranno a carico del Concessionario stesso.

6. Il Concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.
7. Il Titolare della concessione /autorizzazione deve limitare l'occupazione allo spazio assegnato e non protrarre l'occupazione stessa oltre la durata stabilita.
8. Inoltre, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste dalle leggi, dai regolamenti, dagli usi e consuetudini locali. Deve inoltre collocare, appositi ripari per evitare lo spargersi di materiali sul suolo adiacenti e predisporre i mezzi necessari a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione in ordine alle quali l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità.
9. I titolari di autorizzazioni per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo stesso.
10. Il concessionario risponde di tutti i danni, tranne quelli a lui non imputabili, che possono derivare per effetto dell'occupazione.
11. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare le seguenti condizioni:
 - a) provvedere al versamento del canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente Regolamento;
 - b) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli;
 - c) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
 - d) custodire il bene assegnatogli; a tale scopo sarà obbligato ad usufruire di detto bene con le dovute cautele e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che gli saranno imposte dal Servizio concedente;
 - e) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione;
 - f) evitare intralci al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni;
 - g) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine dell'autorizzazione o della concessione, le aree occupate;
 - h) esibire, a richiesta degli uffici competenti, l'atto che autorizza o concede l'occupazione, come pure rispondere a questionari o fornire notizie relative all'occupazione medesima;
 - i) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari, nonché tutte le altre prescrizioni contenute nell'autorizzazione o nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione, risarcendo, altresì, il Comune dei danni arrecati.
 - j) per le occupazioni che comportano ampliamento delle superfici di somministrazione è fatto obbligo di procedere alle comunicazioni presso il SUAP per gli adempimenti consequenziali.
 - k) per la parte inerente la AUSL: modello Nias - per la parte inerente il COMMERCIO: comunicazione ampliamento superficie di somministrazione alimenti e bevande con indicazione del titolo autorizzatorio del locale principale.
 - l) provvedere all'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni necessarie (edilizie, commerciali, sanitarie, di pubblica sicurezza e quant'altro) consapevole che il provvedimento autorizzativo di occupazione suolo pubblico non sostituisce autorizzazioni e comunicazioni di altra natura.

Articolo 41 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni per occupazione permanente sono rilasciate per la durata massima di 29 anni come disposto dall'art. 27, comma 5, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss. modifiche ed integrazioni (Codice della Strada), salvo indicazioni di periodi diversi statuiti da leggi speciali, senza pregiudizio di terzi **e con facoltà, da parte del Comune, d'imporre nuove condizioni giusto dispositivo Dirigenziale.**
2. Le autorizzazioni per occupazioni temporanee sono rilasciate per un periodo inferiore ad un anno.
3. OCCUPAZIONI PERMANENTI
 - a. La durata degli atti di concessione per occupazioni permanenti con Chioschi - Edicole e Posteggi è stabilita con riferimento alle specifiche vigenti normative di naturale commerciale;
 - b. La durata delle occupazioni con Dehors - Tende aggettanti sulla pavimentazione - Impianti pubblicitari ed altrettanti vari cespiti che insistono su strade e marciapiedi, sulle quali l'Amministrazione potrebbe dover intervenire con lavori di riqualificazione e/o manutenzione delle aree occupate, è stabilita in anni 5 (cinque);
 - c. La durata delle strutture relative agli impianti di erogazione di pubblici servizi (armadietti - cabinet e similari ecc..) in anni 6 (sei);
 - d. La durata delle occupazioni con strutture soprassuolo non aggettanti sulla pavimentazione (tende - tettoie e similari) è stabilita in anni 10 (dieci);
 - e. La durata delle occupazioni relativi ad impianti pubblicitari insistenti sul suolo pubblico è stabilita in anni 5 (cinque);
 - f. La durata delle occupazioni con passi carrabili è stabilita al massimo previsto di anni 29.
4. OCCUPAZIONI TEMPORANEE
 - a. La durata di tali occupazioni è inferiore ad un anno, comprese quelle ricorrenti. In genere sono considerate temporanee anche le occupazioni abusive, salvo i casi di occupazione effettuate abusivamente con manufatti stabili.
5. Il periodo di validità delle autorizzazioni e delle concessioni è stabilito dal Settore competente, e può essere variato con apposita disposizione, sulla base della domanda e in ragione delle necessita di carattere generale ed organizzativo senza dove intervenire sulla variazione del Regolamento.

Articolo 42 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione è rilasciata a titolo personale e pertanto non consentita la cessione a terzi se non previa autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. La titolarità del provvedimento di concessione o autorizzazione, per il quale è dovuto il relativo canone, può spettare:
 - al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione;
 - al proprietario del locale;
 - all'affittuario/gestore previo nulla osta del proprietario e/o del condominio.Più specificatamente:
 - Le occupazioni per ponteggi, cantieri, scavi e lavori in genere sono autorizzate a chi materialmente occupa il suolo per l'effettuazione dei lavori in quanto direttamente responsabile della corretta modalità di occupazione ed esecuzione dei lavori. Le istanze prodotte dai proprietari e/o amministratori di condominio dovranno indicare tutti i riferimenti dell'impresa che sarà titolare del provvedimento autorizzativo.

- Per le attività commerciali che ampliano l'attività di somministrazione con tavoli e sedie e/o strutture permanenti, la titolarità del provvedimento autorizzativo è in capo al soggetto che esercita l'attività di somministrazione titolare delle necessarie licenze commerciali.
 - La titolarità dei provvedimenti autorizzativi per tende, tettoie, cappottine non direttamente collegate all'attività commerciale, può spettare anche al proprietario dei locali oltre che all'affittuario.
3. Il concessionario che intende far subentrare altri soggetti nell'autorizzazione /concessione è tenuto a produrre istanza all'Amministrazione concedente, che previa istruttoria, in caso di accoglimento, rilascia un nuovo atto di concessione/autorizzazione.

Le istanze di subingresso devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- atto di cessione intervenuto tra le parti;
- visura camerale del soggetto subentrante e dichiarazione che non sussistono motivi ostativi di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti" per la stipula di contratti con l'Amministrazione Pubblica e che non sussistono cause di decadenza, sospensione e/o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;
- attestazione di regolarità contabile per canoni pregressi e correnti a carico del concessionario uscente.

Non è consentito produrre istanze di sub ingresso in presenza di morosità.

4. Non è richiesto il nuovo atto di concessione/ autorizzazione di cui al comma 2, nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per la occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale, ammesso che questa rimanga inalterata, o di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carraio, **fermo restando l'obbligo della comunicazione della variazione della titolarità ai fini del canone.**

Articolo 43 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione / autorizzazione:
- a. il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b. l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c. la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), relativa al divieto di sub-concessione.
 - d. le reiterate violazioni, da parte del Concessionario, dei collaboratori o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato.
 - e. la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - f. la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo nei trenta giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazioni permanente o nei cinque giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
 - g. la mancata richiesta di rinnovo o proroga nei termini di cui all'art. 44.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
- a. la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;

- b. la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c. la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.
4. La decadenza è dichiarata dal Settore competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

Articolo 44 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Le concessioni/autorizzazioni s'intendono accordate con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento, da parte dell'Amministrazione Comunale:
 - a. per comprovati motivi di pubblico interesse che non rendono più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione;
 - b. qualora agli arredi autorizzati siano apportate modifiche rispetto al progetto approvato;
 - c. qualora gli impianti tecnologici non siano conformi alla normativa vigente;
 - d. per mancanza di manutenzione che arrechi danni al decoro o pericolo per le persone e le cose;
 - e. qualora siano venute meno le condizioni igienico-sanitarie.
2. La concessione del sottosuolo non può essere revocata modificata o sospesa se non per necessità di pubblico servizio.
3. Il provvedimento di revoca, modifica o sospensione delle concessioni o autorizzazioni, sarà notificato agli interessati indicando il termine per l'osservanza.
4. La sospensione si protrarrà per il tempo strettamente necessario alla regolarizzazione delle situazioni individuate come ipotesi di sospensione, al termine del quale, in caso di inadempimento, si provvederà alla revoca della concessione.
5. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune non danno diritto ad alcune indennità, neanche a titolo di rimborso spese ed interessi salva la restituzione del canone pagato in anticipo limitatamente al solo periodo di mancata occupazione.

Articolo 45 - Rinnovo e disdetta della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, dieci giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.
4. Per il rilascio della proroga di un'autorizzazione temporanea e il rinnovo di una concessione permanente, fatta salva la verifica della regolarità contabile e l'inesistenza di lavori di riqualificazione in programma, non si dà luogo all'istruttoria amministrativa (richiesta pareri), salvo che non siano mutate le condizioni oggettive dell'occupazione o si siano verificate variazioni nella disciplina di utilizzo del suolo pubblico e/o non ostino ragioni di pubblico interesse. In entrambi i casi eventuali variazioni oggettive nell'occupazione non costituiscono proroga e/o rinnovo ma nuova autorizzazione e variazione al titolo concessorio e pertanto soggette ad una nuova istruttoria.

5. Nel caso in cui il rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione intervenga in un lasso di tempo durante il quale mutano le condizioni imposte da norme, regolamenti e disposizioni, lo stesso deve soggiacere alle nuove prescrizioni.
6. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rinnovo della concessione permanente e alla proroga dell'autorizzazione temporanea, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del comune, per debiti definitivi o per obbligazioni non assolte derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative. Non si considera moroso chi aderisce ad un piano di rateazione e provvede al versamento delle rate concordate nell'osservanza del piano stabilito. In caso di diniego al rinnovo e/o proroga, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.
7. IL titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può rinunciare all'occupazione dandone comunicazione scritta all'Ufficio comunale preposto. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento.
8. La rinuncia all'occupazione già posta in essere non dà comunque diritto ad alcun rimborso o riduzione del canone già pagato o dovuto.
9. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ma non dà diritto al rimborso delle spese sostenute dal richiedente della concessione o autorizzazione.

Articolo 46 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.

1. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
2. I coefficienti moltiplicatori relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione da approvarsi entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 47 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie come previste **nell'allegato 1**.
2. La classificazione suddetta potrà essere aggiornata con Delibera Consiliare e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione.
3. Alle strade appartenenti alla Zona Speciale e Zona Normale viene applicata la tariffa base moltiplicata per i corrispondenti coefficienti deliberati dalla Giunta Comunale.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L'elenco delle strade appartenenti alle diverse categorie è riportato nell'allegato 1 del presente Regolamento.

Articolo 48 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche annuali o permanenti, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
 - Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno di occupazione.

Articolo 49 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.
5. Non sono assoggettabili al pagamento del canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo dell'occupazione.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria deliberata dalla Giunta Comunale. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti

direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Stante la molteplicità delle vie cittadine interessate dalle attività di scavo e posa, in ultimo, di reti FTTH, unitamente alla disomogeneità dei luoghi oggetto di posa in opera e al quadro di riferimento in ordine ai vincoli urbanistici e paesaggistici, si fa riferimento, per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per la posa di infrastrutture interrato e sotto-servizi comunque essi denominati alla vigente direttiva la direttiva tecnica del 19/04/2018 prot.n. 60095 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, contenente i contenuti minimi della presentazione di istanza di Occupazione Suolo Pubblico, nonché sintesi delle prescrizioni tecniche generali dei Servizi interessati al rilascio dei competenti pareri.

Articolo 50 - Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
4. I semplici accessi, carrabili, che si aprono direttamente sul suolo pubblico e siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico a condizione che risultino **non utilizzati o non utilizzabili**. In tutti gli altri casi, tutti gli accessi carrabili devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 22 del Codice della Strada e soggetti al pagamento del relativo canone.
5. L'Amministrazione, tuttavia, su espressa richiesta degli interessati può concedere un'area di rispetto non superiore alla misura convenzionale di mq. 5, sottoponendola al pagamento del canone con i criteri di determinazione stabiliti per i passi carrabili.
6. Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'Amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in ripristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.
7. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
8. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.
9. Per i passi carrabili autorizzati ed oggettivamente non utilizzati la tariffa base è ridotta al 30% della tariffa base.

Articolo 51 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente **settore** comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del Decreto Legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a. l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b. l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;

Nelle suddette ipotesi il canone dovuto è commisurato ad una superficie convenzionalmente stimata in 30 mq ai fini agevolativi di cui all'art. 63 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 446/97.

3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - c. durata minima 6 anni;
 - d. in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è fissato dalla Giunta Comunale con apposito atto da approvarsi entro la data stabilita da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 52 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 53 - Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, la tariffa ordinaria è ridotta secondo i coefficienti moltiplicatori deliberati dalla Giunta Comunale.
 - b) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive il canone è ridotto così come deliberato dalla Giunta Comunale;
 - c) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta secondo i coefficienti moltiplicatori deliberati dalla Giunta Comunale.

d) per le occupazioni realizzate per festività religiose ad opera dei Comitati Organizzatori (ad esclusione delle categorie di cui al precedente punto b) la tariffa ordinaria è ridotta secondo i coefficienti moltiplicatori deliberati dalla Giunta Comunale.

Articolo 54 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato e le pensiline a servizio dell'utenza dei pubblici servizi, fatto salvo il pagamento del canone pubblicitario qualora su tali strutture venga consentita qualsivoglia forma pubblicitaria;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) gli accessi e/o passi carrabili destinati ad uso esclusivo dai soggetti diversamente abili, e relativo nucleo familiare, limitatamente ad un solo accesso, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni che non si protraggono per più di 1 ora;
- i) le vasche biologiche;
- j) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- k) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
- l) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- m) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- n) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- o) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi due anni dalla data di accantieramento;
- p) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici ivi compresi gli armadi / cabinet / strutture similari;

- q) le occupazioni realizzate dal Comitato organizzatore in occasione delle celebrazioni delle festività del Santo Patrono (Delibera C.C. 62/2015);
- r) scivoli per l'accessibilità ai locali, qualora gli stessi non possono essere realizzati all'interno, nel rispetto dei termini imposti dalla vigente normativa in materia di abbattimento barriere architettoniche (D.M.n.236/89 - L.13/89 e ss.mm.ii.) e Codice della Strada;
- s) le occupazioni realizzate per le ricariche di veicoli elettrici (Delibera G.C. 556 del 6.11.2020);
- t) le occupazioni (soprassuolo) realizzate con tende retrattili (Delibera C.C. 24 del 30.03.2020);
- u) le occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS, di cui all' art. 10 del D.Lgs. 4/12/97 n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica dell'ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
- v) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al momento del rilascio o consegna della concessione ed esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
4. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
5. Tutti i pagamenti relativi ai canoni di cui al presente Regolamento, deve essere effettuati dai titolari delle Concessioni/Autorizzazioni e non da altri soggetti.
6. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 56 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio o consegna dell'autorizzazione.
2. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160.
3. Inoltre, tutti i pagamenti relativi ai canoni di cui al presente Regolamento, deve essere effettuati dai titolari delle Concessioni/Autorizzazioni e non da altri soggetti.

4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. **E' ammessa la possibilità del versamento in rate qualora l'importo del canone sia superiore ad € 1.500,00 e comunque, 30 giorni prima della data di scadenza della concessione.**
5. La stessa forma di rateizzazione viene stabilita per le occupazioni temporanee relativamente alle edicole ed ai mercati settimanali (per ogni Concessione/Autorizzazione), quando il canone supera €. 309,87
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 57 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'Amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità ed i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
2. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
3. Con le stesse modalità di cui al comma 32 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 58 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.

Articolo 59 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni

1. Nel caso di omesso parziale o tardivo versamento il funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la **penale del 30%** del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una penale del 3,75%. Oltre il trentesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per le occupazioni abusive, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento (per quanto previsto dall'art. 1, comma 821, lett. g), della legge n. 160 del 2019)
 - 3 a Per le occupazioni abusive, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria minima di importo pari al doppio del canone evaso, fermo restando quelle stabilite dall'art. 20 comma 4 e 5 del codice della strada, disciplinante l'occupazione della sede stradale, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 - 3 b La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente comma si applica anche nel caso di occupazioni difformi dall'atto di concessione/autorizzazione.

4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 57 del presente Regolamento.
5. Le maggiorazioni ed indennità di cui ai precedenti commi, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.
7. Per tutte le altre violazioni del presente Regolamento, si applica una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi del D.Lgs 15/08/2000 n. 267.
8. Il concessionario è tenuto ad esibire a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza ed al personale dei competenti uffici comunali l'atto di concessione, con allegata la planimetria approvata. La mancata presentazione del titolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 27 comma 11 del C.d.s.

Articolo 60 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 10,33.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 61 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati rionali sia scoperti che coperti, realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Occupazione di aree di mercati attrezzati. Sono considerate aree di mercato attrezzate quelle che indipendentemente dai tempi e dalle modalità di esercizio dell'attività mercatale disciplinati con Regolamento n° 208 approvato dal Consiglio Comunale in data 17.12.2010 e s.m.i., hanno tale stabile vincolo di destinazione. Dette aree di **mercato coperto** sono le seguenti:
 - Mercato di P.zza Muzii;
 - Mercato di Via dei Bastioni;
 - Mercato di Via Paolucci (Ittico al Minuto).
3. Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate (banchi/box), la superficie computabile per la determinazione del canone e quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione.
4. Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone e quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione.
5. **Aree scoperte di mercato settimanale, giornate di svolgimento e orario:**

- Mercato di Via Pepe – Via D’Avalos (ogni lunedì dalle ore 7,00 alle 14,00);
- Mercato di Via Rio Sparto (ogni martedì dalle 7,00 alle 14,00)
- Mercato di Via C. A. dalla Chiesa (ogni martedì dalle 7,00 alle 14,00)
- Mercato Strada Parco (ogni mercoledì mattina dalle ore 7,00 alle 14,00);
- Mercato di Via Maestri del Lavoro (ogni giovedì mattina dalle 7,00 alle 14,00);
- Mercato di Colle Madonna (ogni venerdì dalle 7,00 alle 14,00);
- Mercato di Via Monti Aurunci – San Giuseppe (ogni martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 7,00 alle 14,00).

6. Gli operatori possono entrare nell’area mercatale solo a partire dalle ore 06,00. Dalle ore 07,00 alle ore 14,00 non possono circolare mezzi all’interno dell’area mercatale. Fanno eccezione i mezzi di soccorso e gli spuntisti, questi ultimi, però, possono accedere solo entro le ore 08,00. Alle ore 15,00, ossia non oltre un’ora dalla chiusura, tutta l’area mercatale, per consentirne la pulizia, deve essere completamente libera da automezzi ed attrezzature.
7. Lo scarico ed il carico delle merci devono avvenire in modo da non intralciare l’attività di mercato ed i veicoli adibiti al trasporto delle merci e delle attrezzature devono essere rimossi, subito dopo l’uso, dall’area di mercato. Detti veicoli possono essere parcheggiati anche dietro ai banchi, se l’area lo consente, per utilizzarli sia come deposito temporaneo della merce non esposta al pubblico sia per ombreggiare il posteggio assegnato.
8. Le merci ed i prodotti necessari all’esercizio dell’attività devono essere collocate all’interno dei posteggi. I concessionari non potranno occupare una superficie maggiore di quella loro assegnata e non dovranno invadere, anche con piccole sporgenze, lo spazio riservato al passaggio fra i diversi posteggi, ingombrare i luoghi di passaggio dei consumatori e comunque ostacolare la libera circolazione di mezzi, merci e persone;
9. Gli operatori dei mercati debbono curare che i posteggi e annessi siano costantemente tenuti puliti e sgombri da rifiuti che dovranno essere raccolti in appositi recipienti chiusi con coperchio, nel rispetto delle disposizioni volte a garantire la raccolta differenziata; L’esercizio dell’attività per la vendita di prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande, devono avvenire nel rispetto delle disposizioni normative igienico-sanitarie, di etichettatura dei prodotti, di tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti. È fatto obbligo ai concessionari di tenere i banchi e le attrezzature costituenti il posteggio in modo ordinato e decoroso, osservando al riguardo tutte le norme vigenti in materia igienico-sanitaria.
10. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni a partire dalle ore 07,00 e fino alle ore 08,00 sono assegnati giornalmente ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche denominati spuntisti.
11. L’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche, esclusivamente in forma itinerante, abilita alla vendita a domicilio del consumatore nonché nei locali dove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e di svago nonché su ogni area pubblica non vietata con mezzi motorizzati o altro, a condizione che la merce venga esposta esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. Nel caso di vendita a domicilio del consumatore si applicano le disposizioni di cui all’art. 41 della L.R. N° 23/2018.
12. L’operatore in forma itinerante osserva gli orari determinati dall’Amministrazione, non può avere concessioni di posteggio collegate alla sua autorizzazione, può sostare nelle aree appositamente individuate dal Comune per un massimo di un’ora nello stesso punto e a distanza di almeno 250 mt. tra una sosta e l’altra ed è comunque soggetto, nell’esercizio della sua attività itinerante, alle prescrizioni del Codice della Strada e non è comunque soggetto al pagamento del contributo sull’uso pubblico.

13. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in una festività infrasettimanale, il mercato potrà essere comunque effettuato su apposita formale richiesta degli operatori, in percentuali stabilita dalla vigente Legge Regionale.

Articolo 62 - Funzionario Responsabile

1. Al Dirigente preposto, sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. E' in facoltà del Dirigente, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.
3. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 63 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento dei Mercati e dei Posteggi approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 208 del 17/12/2010 e s.m.i. o comunque da eventuale successivo regolamento emanato in aggiornamento dello stesso.

Articolo 64 - Criteri per la determinazione del canone

1. L'importo del canone dovuto, quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione/autorizzazione, si determina moltiplicando la superficie occupata per la durata del periodo di occupazione in relazione alla misura oraria della tariffa, al coefficiente moltiplicatore ed alla tabella merceologica di appartenenza (alimentare – non alimentare) deliberata dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
2. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati, il canone dovuto dagli operatori commerciali titolari di posto fisso è calcolato nella misura indicata dalla Giunta Comunale in fase di approvazione dei coefficienti moltiplicatori.
3. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, rionali, stagionali, il canone da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (*spuntisti*) è calcolato nella misura indicata dalla Giunta Comunale in fase di approvazione dei coefficienti moltiplicatori.
4. Per le occupazioni realizzate in occasione di mercati straordinari, il canone è calcolato nella misura indicata dalla Giunta Comunale in fase di approvazione dei coefficienti moltiplicatori.

Articolo 65 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in due categorie come indicato al precedente articolo 46 del presente Regolamento cui si rimanda integralmente.

Articolo 66 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni temporanee su aree mercatali, sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione della tariffa oraria.

2. L'importo del canone dovuto, assorbe quanto dovuto a titolo di TARI giornaliera o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 67 - Occupazioni abusive

1. Per le occupazioni abusive, valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 36 del presente Regolamento.

Articolo 68 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 69 - Versamento del canone

1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore a € 309,27. E' consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre qualora l'importo dovuto sia superiore ad € 309,27.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio consegna della concessione/autorizzazione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato al Comune in base a quanto stabilito dall'articolo 2-bis del D.L. 22 ottobre 2016 n° 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n° 255.
5. Per le occupazioni di cui al comma 4 del precedente articolo 63, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio.
6. Il canone relativo ai fitti banchi e box deve essere versato entro il 10° giorno di ogni mese.

Articolo 70 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Articolo 71 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso e/o la compensazione delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso e/o la compensazione deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.

Articolo 72 - Indennità - Maggiorazioni – Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il **trentesimo** giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una penale del **3,75%**. Oltre il **trentesimo** giorno si applica una penale del 30%.
3. Per le occupazioni abusive, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento.
3 a Per le occupazioni abusive, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al doppio del canone evaso, fermo restando quelle stabilite dall'art. 20 comma 4 e 5 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché dell'art. 29 D.Lgs. n. 114/1998 e s.m.i.
3 b La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente comma si applica anche nel caso di occupazioni difformi dall'atto di concessione/autorizzazione.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.
7. Per tutte le altre violazioni del presente Regolamento, si applica una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi del D.Lgs 15/08/2000 n°267.
8. Il concessionario è tenuto ad esibire a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza ed al personale dei competenti uffici comunali l'atto di concessione, con allegata la planimetria approvata. La mancata presentazione del titolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 27 comma 11 del C.d.S.

Articolo 73 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 10,33.

Articolo 74 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2021

Allegato 1: Elenco Strade

Elenco strade in Categoria Speciale e Categoria Normale - esposizione pubblicitaria -

Categoria Speciale. Appartengono a tale categoria le vie e piazze comprese nella zona delimitata dal seguente perimetro, questo incluso:

Piazza le Laudi, via L. D'Annunzio, viale della Pineta, viale Pindaro, piazza Ovidio, viale G. D'Annunzio, via Italica, via A. da Brescia, piazza V. Colonna, via Orazio, via Tiburtina (entrambe i lati fino all'incrocio con via Stradonetto), via Saline, Via Lago di Scanno, piazza Garibaldi, ponte G. D'Annunzio, via Gran Sasso, via del Circuito, piazza L. Pierangeli, via R. Paolini, via Rigopiano, via Ferrari, via del Santuario, (entrambe i lati compreso Largo Madonna), via L. da Vinci, via Canova, via G. Pisano, via Raffaello, via Mantegna, via Naz.le Adriatica Nord (entrambi i lati fino a Largo S. Filomena), via Cadorna, viale della Riviera, piazza I Maggio, lungomare Matteotti, lungomare Papa Giovanni XXILI (compreso porto turistico), Piazza Canto Novo, viale De Nardis

Categoria Normale. Appartengono a tale categoria le vie e le piazze del restante territorio comunale

Elenco strade in Categoria Speciale e Categoria Normale – occupazione suolo

Categoria Speciale. Appartengono a tale categoria le vie e piazze comprese nella zona delimitata dal seguente perimetro, questo incluso:

Piazza le Laudi, via L. D'Annunzio, viale della Pineta, viale Pindaro, piazza Ovidio, viale G. D'Annunzio, via Italica, via A. da Brescia, piazza V. Colonna, via Orazio, via Tiburtina (entrambe i lati fino all'incrocio con via Stradonetto), via Saline, Via Lago di Scanno, piazza Garibaldi, ponte G. D'Annunzio, via Gran Sasso, via del Circuito, piazza L. Pierangeli, via R. Paolini, via Rigopiano, via Ferrari, via del Santuario, (entrambe i lati compreso Largo Madonna), via L. da Vinci, via Canova, via G. Pisano, via Raffaello, via Mantegna, via Naz.le Adriatica Nord (entrambi i lati fino a Largo S. Filomena), via Cadorna, viale della Riviera, piazza I Maggio, lungomare Matteotti, lungomare Papa Giovanni XXILI (compreso porto turistico), Piazza Canto Novo, viale De Nardis

Categoria Normale. Appartengono a tale categoria le vie e le piazze del restante territorio comunale